

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 28 settembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all'anno e a 293 franchi al giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

28 settembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0757

¹ RS 832.202; RU 1998 151